

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CASSINO
REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO ESTERNO DI POSTI DI RUOLO DI PROFESSORI
E RICERCATORI UNIVERSITARI DA COPRIRE PER TRASFERIMENTO, PROCEDURE DI
VALUTAZIONE COMPARATIVA O CHIAMATA DELL'ALBO DEGLI IDONEI.

Art.1

(Ambito di applicazione)

- 1) Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il finanziamento esterno da parte di enti, fondazioni, società e persone fisiche, di posti di professore di 1^a e 2^a fascia e di ricercatori universitari presso l'Università degli Studi di Cassino.
- 2) La copertura del posto di ruolo può avvenire a seguito di nomina per procedure di valutazione comparativa, anche per trasferimento, o per chiamata dall'albo degli idonei.

Art.2

(Procedure)

- 1) L'atto di finanziamento, da stipulare con apposita convenzione o derivante da convenzione in essere, deve indicare, oltre agli elementi essenziali, l'entità dell'impegno finanziario a carico del soggetto conferente, le modalità di pagamento e le garanzie da prestare in caso di rateizzazione della somma. Potrà inoltre indicare il Settore Scientifico Disciplinare e la Facoltà cui è destinato il posto, nonché le tematiche di ricerca pertinenti il Settore Scientifico medesimo.
- 2) La Facoltà, all'atto dell'accettazione della proposta di finanziamento, deve dimostrare la congruenza della proposta con le proprie esigenze didattico/scientifiche e la possibilità, al termine del finanziamento esterno, di subentro delle proprie disponibilità per la copertura del costo del posto finanziato.
- 3) La delibera della Facoltà è sottoposta all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, attraverso una valutazione in ordine all'interesse dell'Ateneo per lo sviluppo della didattica e della ricerca nel Settore Scientifico Disciplinare per cui è finanziato il posto.

Art.3

(Importo dei finanziamenti)

- 1) L'importo del finanziamento esterno è determinato come somma degli importi stipendiali tabellari annui corrispondenti all'unità di personale da reclutare, comprensivi anche degli oneri previdenziali, tenuto conto anche di un incremento annuo presunto computato in misura pari al tasso di inflazione su base annua vigente al momento della stipula della convenzione. Per i posti di professore di prima e seconda fascia si dovrà inoltre tener conto, ai fini della determinazione dell'importo del finanziamento, degli oneri derivanti dalla ricostruzione della carriera, calcolati assumendo convenzionalmente un'anzianità pari a tre anni nella posizione di ruolo immediatamente inferiore.
- 2) Il numero minimo di anni per i quali deve essere assicurato il finanziamento è pari a sei.
- 3) Il finanziamento esterno dei posti di professore associato e professore ordinario può essere limitato alla copertura del valore differenziale rispetto alla posizione di ruolo immediatamente inferiore dell'importo calcolato secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo. In ogni caso, tutti i bandi a valere sulle risorse di cui sopra dovranno esplicitamente indicare che le assunzioni non potranno avvenire se non nell'ambito delle risorse assegnate alla Facoltà a cui afferisce il posto bandito e comunque in presenza della copertura finanziaria e nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla normativa vigente.
- 4) Decorso il periodo di vigenza del finanziamento esterno, la relativa spesa sarà assunta a carico del bilancio dell'Ateneo a valere sulle risorse assegnate alla Facoltà interessata nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale docente e nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla normativa vigente.

Art.4

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del decreto di emanazione del Rettore.